

CITTA' DI GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

STATUTO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica e rappresentatività

1. Il Comune di Gemona del Friuli, il cui antico nome "Glemone" è attestato fin dal VII secolo, è Ente Locale autonomo, in forza dell'ordinamento generale della Repubblica Italiana e si riconosce parte integrante della Comunità Europea.
2. Esso rappresenta la comunità gemonese, ne cura gli interessi promuove e garantisce integralmente lo sviluppo.
3. Il presente Statuto ricollegandosi idealmente a quello precedente del XIV secolo, esprime le norme fondamentali relative ai principi e all'organizzazione del Comune.

Art. 2

Sede e territorio

1. Capoluogo e sede del Comune nonché dei suoi organi istituzionali è Gemona del Friuli.
2. Il Comune di Gemona del Friuli comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.54 n. 228 approvato dall'istituto centrale di statistica ed è costituito oltre che del capoluogo dalle località di Campagnola, Campo Lessi, Taboga, Godo, Maniaglia, Ospedaletto, Piovega, Stalis, Taviele, San Pietro, Gois.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune di Gemona del Friuli ha un proprio stemma, un proprio gonfalone ed una propria bandiera, riconosciuti dal decreto del Capo del Governo del 24 marzo 1936, trascritti nei registri della Consulta araldica il 25 marzo 1936.
2. Il Comune si fregia del titolo di "città" concesso con decreto del Presidente della Regione n. 108 del 05.04.2004 (pubblicato sul BUR n. 16 del 21.04.2004).
3. Il Comune è insignito della medaglia d'oro al valor civile.

Art. 4
Funzioni

1. Il Comune di Gemona del Friuli attua tutte le funzioni amministrative di sua competenza ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Art. 5
Tutela del patrimonio della comunità

1. Il Comune di Gemona del Friuli assume come proprio specifico compito la tutela e la valorizzazione del intero patrimonio linguistico, culturale, storico, artistico ed ambientale della comunità

Art. 6
Pari opportunità.

1. Il Comune, al fine di assicurare le pari opportunità tra uomo e donna, adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività e a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazioni sociali, culturali e politiche nei loro confronti.

Art. 7
Rapporti con i Comuni del comprensorio e con gli Enti sovracomunali.

1. Il Comune di Gemona del Friuli promuove come suo obiettivo primario l'unità della Comunità del territorio pedemontano e montano e in tale prospettiva opera per favorirne forme associate e di cooperazione e accordi di programma al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi definendo ed attuando opere ed interventi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e collaborativa di Comuni, Comunità montane, Provincia e Regione, Amministrazione statale e altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 9
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono quelle stabilite dalle leggi vigenti. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed a quelli che gli vengono attribuiti da specifiche norme di legge statale e regionale.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o da almeno 200 cittadini che ne facciano richiesta motivata con ordine del giorno sottoscritto a norma di regolamento; il Sindaco può disattendere la richiesta di convocazione motivando il diniego.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce a termini di regolamento in seduta ordinaria o straordinaria; sono ordinarie tutte le sedute e devono considerarsi straordinarie quelle caratterizzate da particolari ragioni di urgenza e necessità.
5. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo le limitazioni previste dalla legge e si svolgono di norma presso la sede di Palazzo Boton. Tuttavia al fine di favorire la partecipazione popolare potranno svolgersi anche presso idonee sedi sul territorio comunale.
7. Il Consiglio Comunale procede come suo primo atto all'esame della convalida del Sindaco e dei Consiglieri.

Art.10

Status di consigliere comunale

1. La condizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.
2. Il consigliere comunale ha i diritti e i doveri appresso indicati, le cui modalità e forme di esercizio sono disciplinate dal regolamento:
 - a) esercita il diritto di iniziativa e controllo per tutti gli atti di competenza del consiglio, può fare domande, proporre mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze e chiedere informazioni al Sindaco e agli assessori;
 - b) ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato e di avere copia degli atti;
 - c) è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei casi disciplinati dalla legge, deve astenersi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni nei casi previsti dalla legge, è personalmente responsabile del voto da lui espresso;
 - d) esercita il diritto di sindacato ispettivo tramite l'accesso alle strutture comunali.
3. Il consigliere comunale non residente è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel Comune di Gemona del Friuli al quale far pervenire le convocazioni e le comunicazioni, ove non vi provveda il domicilio s'intende presso la segreteria comunale.
4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle riunioni del consiglio e delle commissioni delle quali eventualmente facciano parte.
5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari consecutive decadono dal consiglio comunale.
6. La decadenza è pronunciata dal consiglio Comunale previa comunicazione data al consigliere interessato il quale può var valere per iscritto le cause giustificative entro 10 giorni; su tali giustificazioni il Consiglio può pronunciarsi.
7. Ciascun consigliere comunale si fregia di una spilla riportante lo stemma del comune di Gemona del Friuli.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni per il lavoro preparatorio, conoscitivo, di controllo e di indagine, relativamente a tutte le materie di propria competenza. Tutte le commissioni sono elette in seno al Consiglio Comunale, con criterio proporzionale, in particolare per le commissioni aventi funzioni di controllo e di indagine, ne attribuisce la presidenza alle minoranze.

2. Le commissioni possono essere istituite per tutte le materie e attribuzioni di cui all'art.42 D.Lgs. 267/2000; tali commissioni possono essere permanenti o speciali. In quest' ultimo caso esse verranno istituite per obiettivi determinati per i quali il consiglio ne ravvisi la necessità.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti, le materie di competenza nonché poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari permanenti. Per materie di competenza si intendono quelle previste dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.
4. Le commissioni permanenti una volta costituite restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio che le ha istituite; Le commissioni temporanee restano in carica sino al raggiungimento dello scopo per le quali sono state costituite e decadono automaticamente al suo conseguimento.

Art. 12

Commissione per lo statuto e per i regolamenti

1. Il Consiglio Comunale nomina una commissione permanente per curare l'aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti ad esso correlati al fine di esaminare preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nonché coordinarle in una bozza redatta in articoli e di sottoporla con il proprio parere, all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. La commissione è nominata su designazione dei gruppi e con criterio proporzionale.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I consiglieri o il consigliere eletti ad una medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare.
2. I consiglieri che si dichiarano indipendenti dai gruppi di origine possono costituirsi in gruppo misto purché in numero non inferiore a due.
3. Per i gruppi consiliari sono messi a disposizione, secondo la disponibilità, dei locali necessari per l'esercizio del mandato, come previsto dal relativo regolamento.

Art. 14

Capigruppo consiliari

1. I singoli gruppi devono indicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del proprio capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neo eletto.
2. Eventuali variazioni debbono altresì essere comunicate per iscritto.
3. In mancanza di designazione si intende capogruppo, dei consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti individuali.

Art. 15

Commissione dei capigruppo

1. La commissione dei capigruppo è formata dagli stessi di ciascun gruppo o da altro consigliere all'uopo delegato ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri e disciplina l'organizzazione della commissione.

Art. 16
Consulte speciali

1. Il Sindaco o la Giunta Comunale possono nominare consulte speciali per l'esame di specifiche materie nonché collaborazioni su varie tematiche. Di norma a tali consulte che si avvalgono della collaborazione di esperti esterni può essere erogato il gettone di presenza dei consiglieri comunali.
2. Il regolamento stabilisce le modalità dei lavori delle consulte speciali le quali, in ogni caso vengono presiedute dal Sindaco o suo delegato.

Art. 17
La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali che devono essere firmate dal sindaco e dal segretario.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità dell'efficienza e dell'efficacia.
3. Essa riferisce al consiglio annualmente sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare senza diritto di voto consiglieri comunali, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
5. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dall'assessore delegato Vice Sindaco. La Giunta è validamente riunita quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Le delibere sono a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Art. 18
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero fino a un massimo di sette assessori nominati dal Sindaco stesso, di norma scelti tra i consiglieri comunali.
2. Con il decreto di nomina della Giunta il Sindaco fissa il numero degli assessori.
3. Possono far parte della Giunta anche assessori esterni al Consiglio Comunale.
4. Tali assessori partecipano a pieno titolo ai lavori della Giunta. Partecipano altresì alle sedute del Consiglio, valendo per essi le medesime modalità di convocazione e di intervento stabilite per i consiglieri e gli assessori dal regolamento del Consiglio, fatta eccezione per il numero legale, alla cui formazione essi non concorrono, e per le votazioni, alle quali non partecipano.
5. Valgono per i componenti la Giunta i medesimi requisiti di eleggibilità e compatibilità che la legge stabilisce per i consiglieri. Per gli assessori non consiglieri i requisiti vengono accertati dal Consiglio Comunale.
6. Delle deleghe agli assessori e dell'assessore delegato, il Sindaco darà notizia al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 19
Vicesindaco

1. Tra gli assessori consiglieri, il Sindaco nomina l'assessore delegato a svolgere tutte le funzioni di Sindaco in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Tale assessore assume il titolo di Vice Sindaco.
2. In caso di assenza del Sindaco e del vicesindaco, l'assessore più anziano d'età esercita le funzioni sostitutive del Sindaco, esclusi gli assessori esterni.

Art.20
Incompatibilità e divieti

1. Agli assessori comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del comune. Valgono inoltre tutte le altre incompatibilità previste dalla legge.

Art:21
Revoca degli assessori

1. Il Sindaco con provvedimento formale, adottato ai sensi di legge, può revocare uno o più assessori dalla carica dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art.22
Competenze e attribuzioni della giunta

1. La Giunta comunale delibera gli atti di indirizzo e programmazione (P.R.O. Piano Risorse Obiettivi) che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale e dei dirigenti o responsabili dei servizi ed a cui quest'ultimi dovranno attenersi al fine di emanare le determinazioni.

2. La Giunta comunale:

- a) assegna contributi ed altri benefici economici;
- b) approva il programma delle manifestazioni ed iniziative culturali, di gemellaggio e relative spese di rappresentanza;
- c) approva tutte le fasi dei progetti di opere pubbliche e relativi collaudi e relazioni acclaranti;
- d) approva il piano delle assunzioni approva il bando di concorso per l'assunzione di personale in assenza di specifico regolamento;
- e) approva progetti di lavori socialmente utili;
- f) assegna alloggi in locazione ed in comodato e da in concessione gli impianti sportivi eccetto i casi previsti dai regolamenti sugli impianti sportivi assegnati alla gestione del responsabile del servizio sport;
- g) approva transazioni comprese quelle derivanti dalla legge 109/1994 e succ. mod;
- h) attua gli indirizzi del Consiglio quando non sono di competenza di altri organi del comune;
- i) approva il regolamento dei servizi e degli uffici;
- j) può predisporre e comunque propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto;
- k) formula le previsioni di bilancio, approva lo schema del bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- l) assume iniziative di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e con le eventuali commissioni consiliari;
- m) definisce le condizioni e approva le convenzioni con soggetti pubblici o privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze del Consiglio e del Sindaco;
- n) fissa la data per la convocazione dei referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per. le elezioni;
- o) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, salva la competenza consiliare ex articolo 42, lettera l), della legge 267/2000;
- p) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, quando non espressamente attribuite ad altro organo;

- q) autorizza il Sindaco a stare in giudizio e nomina il legale che rappresenta e difende il Comune;
- r) promuove sottoscrizioni e offerte di denaro destinate a finanziare la realizzazione di opere e di servizi pubblici;
- s) promuove l'attività del volontariato sia nel campo sociale sia in quello delle opere pubbliche;
- t) stabilisce l'orario degli uffici;
- u) nomina il proprio rappresentante nel collegio di conciliazione di cui alla legge 165\2001 e il proprio rappresentante autorizzato alla conciliazione.

Art. 23
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto in base alle disposizioni di legge.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, nomina, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco presta giuramento di osservare la Costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale nella prima seduta.
5. Il Sindaco cessa dalla carica con l'elezione del nuovo Sindaco, per dimissioni o per le altre cause previste dalla legge.
6. Il Sindaco oltre che della fascia tricolore si fregia, come ciascun consigliere, di una spilla riportante lo stemma del Comune di Gemona, con l'aggiunta di una fronda tricolore.

Art.24
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione locale, attende ai seguenti compiti di carattere amministrativo:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'ente ed ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) ha facoltà di affidare ad Assessori e Consiglieri la cura di particolari settori dell'amministrazione comunale, delegandone le relative competenze e coordinando la loro attività. La delega ai consiglieri non comporta rilevanza esterna;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli assessori;
 - e) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) adotta ordinanze ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 267 /2000 informa la prefettura delle stesse;
 - i) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie e presiede l'eventuale commissione edilizia;
 - j) coordina gli orari dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
 - k) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni;

- l) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- m) conferisce gli incarichi ai dirigenti; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Art.26

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) presiede la Giunta ed il Consiglio comunale. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e stabilisce la convocazione del Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da un terzo dei Consiglieri vi provvede analogamente in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) convoca i capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- f) risponde entro 90 giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni, interpellanze ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 27

Organizzazione degli Uffici, del Personale e dei Servizi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi viene disciplinato con apposito regolamento.
2. Tale regolamento disciplina anche le modalità dell'uso della lingua friulana.
3. Sempre ai fini del conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa e del raggiungimento di una maggior trasparenza, le procedure non regolamentate per legge, ma conseguenti a prassi instaurate o a regolamenti, possono essere derogate dal Sindaco anche su proposta dei responsabili di servizio, salvo la successiva eventuale modifica regolamentare.

Art. 28

Il Segretario Comunale Generale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente e di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili dei servizi, o, se esistente dei funzionari dirigenti, dei capi servizio e ne coordina le attività;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) provvede all'istruttoria delle deliberazioni e ai relativi atti esecutivi;
 - d) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali;
 - e) se richiesto, roga tutti i contratti dei quali il Comune è parte, autentica le scritture private nell'interesse dell'Ente ed esercita ogni funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - f) impartisce direttive ed emana circolari a carattere generale agli uffici;
 - g) svolge tutte le funzioni previste per legge;
 - h) presiede, previa deliberazione della Giunta Comunale, le commissioni di gara e di concorso.

Art. 29

Vicesegretario

1. Le funzioni di Vicesegretario vengono attribuite al dirigente dell'area amministrativa e revocate dal Sindaco nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
2. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli nonché sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

Art. 30

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, può nominare il Segretario Comunale Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi dell'Ente secondo le direttive che gli impartirà il Sindaco.
3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
4. Il Sindaco, previa delibera Giunta, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica secondo i criteri di legge.
5. La durata dell'incarico al Direttore Generale non può superare quella del mandato elettorale del Sindaco ed è sempre revocabile con delibera dalla Giunta comunale.

Art. 31

Dirigenti e responsabili

1. L'attribuzione ai funzionari responsabili dei servizi o, se esistenti, ai funzionari dirigenti, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente viene disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal contratto di lavoro.
2. Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi spettano ai funzionari responsabili dei servizi o, se esistenti ai funzionari dirigenti tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente ed al Segretario. In particolare, secondo

i rispettivi profili professionali, spettano ad essi, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti.

Art. 32

Organizzazione strutturale

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità di nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici con potere di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno e la definizione degli incarichi dirigenziali.
2. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina l'affidamento della responsabilità degli uffici, anche tramite contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti e le norme di selezione previsti dalle norme o dal contratto di lavoro, per la qualifica da ricoprire.
3. Il regolamento disciplina le eventuali collaborazioni esterne, ad alto contenuto professionale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. In entrambi i casi di cui ai due commi precedenti, il regolamento stabilisce la durata massima degli incarichi, i criteri per la determinazione del trattamento economico e le condizioni per una eventuale interruzione anticipata del contratto, qualora, per comprovati motivi, non sia garantito il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 33

Museo, Biblioteca e archivio storico

1. Museo e Biblioteca e archivio storico comunale sono regolati da apposito regolamento e/o statuto che nel rispetto di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce tutte le funzioni svolte, gli orari e l'apertura al pubblico.

Art. 34

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati nelle forme previste dalla legge.

TITOLO III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Art. 35

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, della Pro Loco, dei Comitati e di altre forme di volontariato non organizzato, operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, al fine di tutelare interessi diffusi o valori culturali, scientifici, religiosi, e di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico, di assistenza, di promozione turistica, sportiva e del tempo libero. A tale fine riserva una particolare attenzione alle iniziative intraprese dagli Enti e dalle

Associazioni riconosciuti dall'ordinamento statale o dall'Amministrazione regionale ai sensi della legislazione vigente.

2. L'Amministrazione comunale incentiva altresì la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e norme nell'apposito regolamento.

Art. 36

Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di competenza locale che l'Amministrazione ritenga rivestano interesse comune, ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione, che possono svolgersi secondo le seguenti forme:
 - a) confronto diretto tramite assemblea;
 - b) interlocuzione attraverso questionari;
 - c) coinvolgimento nei lavori delle commissioni consiliari;
 - d) ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
2. Per la realizzazione delle iniziative l'Amministrazione comunale promuove adeguate forme di pubblicità, compreso l'utilizzo del sito informatico del comune.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che pervengono da parte dei cittadini, singoli o associati, formano oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale deve comunque dare riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 37

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste devono essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, devono esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 90 giorni.
4. Il Sindaco, attraverso l'ufficio Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informa tempestivamente e motivatamente per iscritto, dell'esito e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 38

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini del Comune di Gemona del Friuli all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione in materia di esclusiva competenza locale. Sono ammessi al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo o con partecipazione inferiore al 50% degli aventi diritto.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, o da mille elettori.
4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita commissione temporanea, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo:
 - a) all'ammissibilità per materia, considerate le indicazioni del precedente secondo comma;
 - b) al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. La verifica della regolarità della presentazione delle firme spetta alla Commissione. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale il quale ove nulla osti, indice il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.
6. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposito regolamento approvato dal Consiglio.
8. Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
9. I referendum possono essere revocati e sospesi con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
10. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 39

Pubblicità degli atti e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali è possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
3. Le deliberazioni e le determine debbono essere pubblicate all'Albo comunale in modo che il dispositivo sia leggibile.

Art. 40

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. Il diritto di accesso agli atti e ai documenti è riconosciuto indistintamente a tutti i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 41

Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia, salva la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio Regionale ai sensi dell'art.14 della L.R. n°1/2006,

può venire istituito il difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Ove nel termine di 90 giorni il Sindaco non provveda, il difensore civico ne informa i capigruppo consiliari.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti ed a scrutinio segreto su proposta della Giunta che sceglierà tra una rosa di candidati che rappresenteranno il loro curriculum a seguito di bando ad evidenza pubblica.
3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi. Può esser rieletto per non più di una volta.
4. Può essere nominato difensore civico il cittadino elettore nel comune avente titolo di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica;
5. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
6. L'incarico di difensore civico viene revocato dal Consiglio comunale quando sussistano comprovati motivi di inefficienza; la mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza di due terzi.
7. Il difensore civico ha facoltà di richiedere agli uffici comunali informazioni utili all'adempimento del proprio mandato.
8. Al difensore civico può essere assegnata un'indennità che verrà determinata dal consiglio all'atto della nomina, al momento della nomina.

TITOLO IV FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42

Ordinanze Contingibili ed urgenti

1. Il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 43

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. I regolamenti adottati e loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio comunale.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente statuto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

Albo Pretorio

1. E' individuato nella sede municipale un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti del Comune salvo che per legge o per regolamento non debbano essere segreti.
2. La pubblicità deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura.
3. Per particolari atti, indicati dal Sindaco, possono essere individuati appositi spazi nell'ambito del territorio comunale.

Art. 45

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale, entra in vigore trascorsi quindici giorni dall'affissione all'albo pretorio.